

*Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, in attuazione dell'accordo siglato alla Conferenza di Marrakesh, modificativo del Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, nonché per incentivare l'industria nazionale del legno, per l'anno 2002 possono essere adottate misure per la costituzione di boschi ad altro fusto e la manutenzione di boschi cedui, con l'avviamento, ove possibile, all'alto fusto dei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione, mediante applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di fruizione a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo.

**7. 41.** (ex 0. 3. 4. 30) Arnoldi.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, come modificato dall'articolo 6, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « al 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « , al 1° gennaio 2000 ed al 1° gennaio 2001 »;

b) le parole: « per i tre periodi di imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per i due periodi di imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 3,10 e del 3,75 per cento ».

6-bis. Alla copertura degli oneri recati dal comma 6, valutati in 73,3 milioni di euro, si provvede anche mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Ministro

delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, recante norme sulla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**7. 42** (vedi 10. 0. 3.) Rava, Benvenuto, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Sandi, Potenza, Oliverio, Nannicini, Franci, Marcora, Santino Adamo Loddo.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i tre periodi d'imposta successiva, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento sono sostituite dalle seguenti: per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

**\*7. 26.** (ex 0.3.4.10.) Brugger, Zeller, Detomas, Collé, Widmann, Olivieri.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i tre periodi d'imposta successiva, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento sono sostituite

dalle seguenti: per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

**\*7. 43.** (ex 0.3.4.10.) Rava, Preda, Sedioli, Stramaccioni, Sandi, Rossiello.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte le seguenti lettere:

c-bis le amministrazioni dei beni di uso civico, appartenenti alle frazioni o ai comuni di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16;

c-ter le interessenze vicine e le altre comunità e associazioni agrarie, sia per la proprietà sia per l'esercizio di altri diritti reali sulle terre esistenti nell'ambito della provincia soggette all'esercizio di usi civici ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1776, riconosciute come comunioni di interesse pubblico dalla legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2.

**7. 27.** (ex 0. 3. 4. 11) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è soppresso;

b) al comma 11, ultimo periodo, le parole qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis 2 esono soppresse.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 12.911;

2003: — 12.911;

2004: — 12.911.

**7. 28.** (ex 0. 3. 4. 9) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Olivieri.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Ai fini dell'applicazione delle tariffe dei tributi speciali, le consultazioni degli atti catastali effettuate in via telematica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, e successive modificazioni, si intendono come presentate dagli utenti professionali direttamente all'ufficio in possesso degli atti.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 1.000.

**7. 29.** (ex 0. 3. 4. 27.) Arnoldi, Luseti, Marras.

*Sopprimere i commi 11, 12 e 14.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**7. 44.** Russo Spena, Giordano.

*Sopprimere il comma 11.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**7. 30.** (ex 0. 3. 4. 5.) Russo Spena, Giordano.

*Al comma 14, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alla lettera c), sopprimere le parole da: inoltre fino alla fine della lettera;*

*sopprimere la lettera d).*

**7. 31.** (ex 0. 3. 4. 17) Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

15. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 si applicano anche alle Pro Loco.

*Conseguentemente alla Tabella A variare gli importi come segue:*

2002: — 500;

2003: — 500;

2004: — 500.

**7. 45.** (ex 7. 37.) Patria, Crosetto, Casero, Blasi, Zorzato, Iorio, Tarantino, Soro, Savo, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Giudice, Marras, Rosso.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa).*

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni

immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale ditali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'ali quota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente articolo deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi ».

### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo**

**7. 01.** (ex 7. 0. 8.) Tolotti, Fluvi, Benvenuto, Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Mariani Paola.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa).*

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore individuale che si avvale delle disposizioni del presente ar-

ticolo deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2001 e la restante parte in rate, di pari importo, entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003, con criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani**

**7. 02** (ex 7. 018.) Intini, Villetti, Buemi, Albertini.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

« ART. 7-bis. — (Sospensione inviti e cartelle di pagamento. Disposizioni in materia di sanzioni per i tributi dovuti in relazione alle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998). — 1. Allo scopo di consentire agli uffici dell'amministrazione finanziaria un controllo degli accertamenti già effettuati, sono sospesi dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 le richieste di pagamento, nonché l'invio di cartelle di pagamento i cui ruoli sono stati resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000. La sospensione riguarda le cartelle a pagamento e gli inviti al pagamento emessi in seguito ai controlli relativi alle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98.

2. Le cartelle a pagamento e gli inviti al pagamento notificati nel corso del 2001, relativi alle dichiarazioni annuali dell'Iva e dei redditi presentate fino al 1998, e non ancora pagati al 31 dicembre 2001, si intendono notificati alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione non è applicabile in caso di cartelle di pagamento per le quali alla data del 31 dicembre 2001 è stata accolta la domanda di pagamento dilazionato.

3. Gli inviti al pagamento emessi nel corso del 2001 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, non ancora pagati alla data del 31 dicembre 2001, possono essere pagati dal contribuente entro il 31 marzo 2002. Se il contribuente aderisce all'invito pagando integralmente gli importi chiesti entro il 31 marzo 2002, beneficia della riduzione a metà delle sanzioni. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle sanzioni eventualmente già pagate dal contribuente.

4. Le cartelle di pagamento emesse nel corso del 2001 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001, possono essere pagate dal contribuente entro il 31 marzo 2002. Se il contribuente paga integralmente gli importi chiesti entro il 31 marzo 2002, beneficia della riduzione a metà delle sanzioni. La disposizione non è applicabile in caso di cartelle di pagamento per le quali alla data del 31 dicembre 2001 è stata accolta la domanda di pagamento dilazionato. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle sanzioni eventualmente già pagate dal contribuente.

5. Gli inviti al pagamento emessi a partire dal 1° luglio 2002 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, possono essere pagati dal contribuente entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione, da spedire mediante raccomandata, con il beneficio della riduzione a metà delle sanzioni. Per contro, il mancato o insufficiente versamento nel termine suddetto, comporta la immediata notifica della cartella.

6. Le cartelle di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2002 in seguito al

controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, devono essere pagate nei termini ordinari prescritti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 700.000;

2003: — 700.000;

2004: — 700.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**7. 037** (ex 7. 0. 7. Nuova formulazione)  
Leo, Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Assegnazione agevolata di beni immobili ai soci).*

« 1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2002, assegnano ai soci beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi delle disposizioni seguenti a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001:

a) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi;

b) le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;

c) per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale;

d) nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute. Il valore normale dei beni ricevuti che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute non determina reddito imponibile in capo ai soci assegnatari;

e) le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA;

f) le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi ».

### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo**

**7. 0.3** (ex \* 7. 0. 9.) Tolotti, Benvenuto, Fluvi, Cazzaro, Gambini, Bersani, Buglio, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Mariani Paola.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 7-bis.**

*(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta).*

« 1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L'importo da versare è pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva, per il primo ver-

samento, al 30 per cento per il secondo, ed al 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o ad altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi ».

#### **Seguono compensazioni Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo**

**7. 04** (ex \* 7. 0. 10.) Tolotti, Benvenuto, Fluvi, Buglio, Gambini, Bersani, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Mariani Paola.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 7-bis.**

*(Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d'imposta).*

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2001. L'importo da versare è pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva, per il primo versamento, al 30 per cento per il secondo, ed al 30 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, tutta via, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105, a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o ad altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di do-

tazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per le liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

#### **Seguono compensazioni gruppo Misto-Socialisti Democratici-l'Ulivo**

**7. 05** (ex 7.0.17) Intini, Villetti, Buemi, Albertini.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 7-bis.**

*(Chiusura delle liti fiscali pendenti).*

1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 30 novembre 2001 a dinanzi alla commissione tributaria in ogni grado del giudizio possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di 154 euro, se la lite è di importo fino a 1.549 euro, pari a lire 3 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 1.549 euro pari a lire 3 milioni e fino a 25.822 euro, pari a lire 50 milioni;

c) dall'importo dovuto per la definizione deve essere sottratto quanto eventualmente già pagato dal contribuente, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ipotesi di pendenza di giudizio.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle cessioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale all'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggior imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 2002.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2002, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi dovuti, se eccedenti 2.582 euro, possono essere versati, senza interessi, per il 40 per cento entro il 31 luglio 2002 e, per la restante parte, in quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre 2002, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ai fini dal presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e dalle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relativa esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di questa; il valore della liti in materia di imposte sulle successioni a donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tri-

butaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una unione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto;

d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 marzo 2002. Tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente, anche se il relativo importo è superiore a quello dovuto per la definizione della lite.

7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

8. Il pagamento del venti per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, fermo restando il limite di 25.822 euro, pari a lire 50 milioni, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di ai al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero a norma dell'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

**7. 038** (ex 7. 0. 11.) Leo, Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Disposizioni fiscali  
per i produttori biologici).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai produttori biologici individuati ai sensi del Regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 25.000 euro annue, è corrisposto un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 50, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, ART. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 3484;

2003: — 3484;

2004: — 3484.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo e del Gruppo Misto-Verdi l'Ulivo.**

**7. 06** (7. 0. 12.) Rava, Sedioli, Preda, Borrelli, Marcora, Sandi, Rossiello, Franci, Banti, Potenza, Loddo, Meduri, Ruggieri, Lion, Nannicini, Albertini.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Incentivi per i produttori biologici).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai produttori biologici individuati ai sensi del Regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 20 milioni di lire annue, è corrisposto un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale di certificazione della produzione biologica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo**

**7. 07** (ex 7. 016.) Rocchi.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Incentivi per i produttori biologici).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai produttori biologici individuati ai sensi del Regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 13 mila euro annui, è corrisposto un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo nn. 3, 6, 8**

**7. 09** (ex 7. 043.) Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Zanella.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Credito d'imposta).*

1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono interamente cumulabili con gli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo**

**7. 010** (ex 7. 0. 6.) Boccia, Annunziata, Gerardo Bianco, Enzo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Francis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

Ai cittadini italiani, che hanno iniziato i lavori di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma novembre 1980, ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2001, è

data la possibilità di recuperare l'IVA nella misura del 19 per cento anziché del 10 per cento.

**Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**7. 011.** (ex 7. 015.) Potenza, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari, Annunziata.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. I cittadini che hanno effettuato lavori di riparazione o di ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 1980, nel periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997, possono recuperare l'IVA nella misura del 19 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-decreto-l'Ulivo.**

**7. 012.** (ex 1984. VI. 6. 01.) Lettieri, Molinari, Potenza, Boccia, Benvenuto.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

(Modifiche alla legge  
18 ottobre 2001, n. 383).

1. All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: « successivamente al 30 giugno e nell'intero » con le seguenti: « e nel ».

2. All'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*1-bis.* Per le imprese che adottano investimenti tecnologici innovativi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni inquinanti; l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa di cui al comma 1 è aumentata al 75 per cento.

3. All'articolo 4, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e alle spese sostenute per formazione fino alla fine del comma.

4. All'articolo 4, al comma 2, primo periodo, aggiungere; in fine, le parole: , nonché alle spese sostenute per l'adeguamento alle norme relative alla sicurezza del lavoro.

5. All'articolo 4, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in vigore le norme previste dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) per incentivare l'occupazione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo**

**7.013** (ex 7. 019.) Roberto Barbieri, Benvenuto, Pennacchi.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:*

ART. 7-bis.

(Cumulabilità di agevolazioni  
per gli investimenti nel Mezzogiorno).

1. L'articolo 5, secondo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, « Primi interventi per il rilancio dell'economia », è soppresso.

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo**

**7.014** (ex 7.020.) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Diana, Intini, Pennacchi.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:*

ART. 7-bis.

(Cumulabilità di agevolazioni  
per gli investimenti nel Mezzogiorno).

1. L'articolo 5, secondo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, « Primi interventi per il rilancio dell'economia », è soppresso.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo**

**7. 015** (ex 7. 029.) Morgando, Visco, Roberto Barbieri.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Alternatività strumenti per il sostegno agli investimenti).*

1. All'articolo 5, legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il primo periodo della lettera a), è sostituito dal seguente: « i soggetti che nel corso del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge realizzano investimenti ed eseguono conferimenti in denaro o accantonamento di utili a riserva assoggettabili alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni, possono fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa, optare per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge;

b) al primo comma, il primo periodo della lettera b), è sostituito dal seguente: « i soggetti che nel corso del periodo d'imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, eseguono operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici »;

c) il terzo comma è soppresso.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani**

**7. 016** (ex 7. 021.) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Pennacchi, Visco.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Recupero credito d'imposta virtuale).*

1. All'articolo 5, legge 18 ottobre 2001, n. 383, il terzo comma è soppresso.

**Seguono compensazioni Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo**

**7. 017** (ex 7. 022.) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Rossi Nicola.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

« ART. 7-bis.

*(Modifiche all'articolo 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 in materia di successioni).*

Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è sostituito dal seguente:

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte aperte successivamente alla data del 24 aprile 2001 ed alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**7. 040.** (ex 43. 07.) Alberto Giorgetti, Armani, Foti.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Agevolazioni per l'acquisizione di fabbricati da concedere in uso a dipendenti).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 62, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « 1-bis. Non sono deducibili i costi d'acquisto, i canoni di locazione

anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti che siano parenti in linea retta, collaterali fino al terzo grado, o affini dell'imprenditore, dei soci, o degli amministratori ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 40, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta ».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, numero 8) le parole « e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita » sono sostituite dalle seguenti: « e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locali dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita ».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 19-bis, secondo comma dopo le parole « ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati per le operazioni di cui al numero 8), da parte di imprese che locano gli immobili ai propri dipendenti ».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, articolo 19-bis comma 1, lettera i) primo periodo dopo le parole « salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la vendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni » sono aggiunte le seguenti parole: « e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione anche finanziaria da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato ».

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 5

della tariffa parte prima, dopo il punto 4 è inserito il seguente: « 5) Contratti di locazione o d'uso tra l'impresa e i propri dipendenti per l'intera durata del contratto 52 euro.

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella C , rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), appor-  
tare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo e Margherita, DL - L'Ulivo,**

**7. 018** (ex 7. 023.) Cazzaro, Ruzzante, Gambini, Vianello, Frigato, Martella, Grotto, Zanella, Colasio, Stradiotto, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Misure fiscali a favore degli esportatori).*

1. Le imprese esportatrici che abbiano realizzato nei mercati extracomunitari, negli ultimi tre anni, almeno il 25 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2002 abbiano registrato un decremento del loro fatturato realizzato nei medesimi mercati, confrontato a quello realizzato nel primo semestre 2001, almeno pari al 20 per cento, in alternativa alla richiesta di rimborso ai fini Iva ed al fine di recuperare il credito d'imposta di cui al successivo comma 2, possono computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Possono altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.

2. Alle imprese esportatrici di cui al comma 1, è attribuito un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità di cui al comma 1, nella misura del 5 per cento del volume d'affari ai fini Iva realizzato nel corso dell'anno 2000. La predetta agevolazione è subordinata all'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Rivalutazione dei beni rimpatriati).*

5. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ad una somma pari al 17 per cento ».

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Comunisti Italiani.**

**7. 019** (ex 7. 024.) Gambini, Morgando, Roberto Barbieri, Violante, Castagnetti, Villetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Lion, Pistone, Intini, Penacchi, Crucianelli.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — *(Riduzione temporanea dell'aliquota del dieci per cento dell'Iva).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, alla cessione dei beni ed alle prestazioni di servizi soggetti all'aliquota del dieci per cento, di cui alla Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica fino al 30 giugno 2002, l'aliquota IVA dell'otto per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis — *(Rivalutazione dei beni rimpatriati).* — 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle altre: « ad una somma pari al 5 per cento ».

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani**

**7. 021.** (ex 7. 025 Nuova formulazione) Morgando, Roberto Barbieri, Visco, Gambini, Castagnetti, Pistone, Lion, Rizzo, Michele Ventura, Villetti.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

Alla legge n. 409, 24 novembre 2001, di conversione del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, il capo III (Emersione di attività detenute all'estero) è soppresso.

### Seguono compensazioni del Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo

**7. 022.** (ex 7. 026.) Visco, Roberto Barbieri.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Imposizione forfetaria sul reddito delle navi).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, nel rispetto degli « Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi » del 5 luglio 1997, con l'obiettivo di allineare il sistema a quello di altri importanti paesi marittimi, di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, della previa determinazione dei costi fiscali, è introdotta l'imposta sostitutiva sul reddito derivante dalle attività marittime secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) il modello dell'imposta, calcolata su di un utile teorico in base alla misura delle tonnellate di ogni singola nave per ogni giorno di navigazione, con importi decrescenti per scaglioni che, per ogni 100 tonnellate nette, dovrà essere compreso fra 0.45 e 0.10 euro;

b) l'utile teorico annuale, determinato in base all'utile teorico giornaliero della nave per il numero dei giorni di effettiva attività che sarà assoggettato all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) la durata del regime sostitutivo con vincolo non inferiore ad un triennio e natura opzionale;

d) le modalità del pagamento dell'imposta indipendentemente dagli effettivi risultati dell'attività marittima;

e) le modalità dell'applicazione dell'imposizione sostitutiva che si applica alle navi che svolgono attività primarie di cabotaggio quali, fra le altre il trasporto di merci o passeggeri; il rimorchio, il salvataggio o altri tipi di assistenza marittima o il trasporto in riferimento a servizi necessariamente forniti in mare;

f) le regole per l'ammissione al regime sostitutivo per le attività « secondarie » e « collaterali » a quelle primarie di cabotaggio.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

### Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

**7. 024.** (ex 7. 037.) Burlando, Duca, Albonetti, Mazzarello.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli).*

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, asso-

ciati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici ».

b) Il comma 3 è soppresso;

c) Al comma 4, dopo la parola: « imposta » sono aggiunte le seguenti parole: « , sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario »;

d) Il comma 10 è soppresso;

e) Il comma 11 è sostituito dal seguente:

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 472. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio ».

2. Alla copertura degli oneri recati dal comma 1 del presente articolo, valutati in lire 150 miliardi, si provvede mediante la rideterminazione delle percentuali di compensazione applicabili a determinati prodotti agricoli, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.**

**7. 025.** (ex 7. 036.) Burlando.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Modifica della disciplina delle società non operative).*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria ad eccezione degli immobili direttamente utilizzati dai soci per lo svolgimento di attività commerciali anche sotto forma d'impresa individuale.

*Conseguentemente all'articolo 50, alla Tab. C, alla voce — Ministero dell'economia e delle finanze — decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:*

articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2002: — 5.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.**

**7. 026** (ex 7. 035.) Buglio, Gambini, Bersani, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Mariani Paola.